



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

PRATICA DET - 154 - 2020

DETERMINAZIONE AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP

N° 148 del 06-02-2020

OGGETTO: CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. SRL.. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE-IMPEGNO DI SPESA-CIG Z1C2BE64C5.

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto "Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura comunale e approvazione organigramma - Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2020 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Approvazione parte finanziaria”;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

PREMESSO :

- che con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 15.01.2018 è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio nella proposizione in Appello per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siena n. 129/2017 ed ha incaricato della difesa delle ragioni del Comune di Montepulciano l'Avv. Chiara Jannuzzi con Studio Legale in Arezzo – Via Ristoro d'Arezzo n. 166;
- che la Corte di Appello di Firenze ha ascritto il contenzioso al numero di ruolo generale n. 711/2018;
- che nell'udienza del 12.11.2019 il Presidente della Corte di Appello di Firenze, nominava come Consulente Tecnico d'Ufficio, l'Ing. Paolo Toccini, con studio in Via delle Cappelle, n. 3 - Roma;
- che tale causa è stata, fino al 31.01.2020, seguita per conto del Comune e in quanto RUP (art. 31 D.Lgs. 50/16) dall'Ing. Giorgio Fanciulli (Resp. Area OO.PP. Strategiche) non più in servizio a far data dal 01/02/2020;
- che l'Ing. Giorgio Fanciulli ha anche sin qui svolto l'attività di consulente tecnico di parte;
- che tale tipologia di attività viene svolta in ambito processuale ed è assimilabile ai servizi legali come definiti dal D.Lgs 50/2016;
- che secondo un preciso orientamento della Magistratura Contabile in termini generali l'incarico di CTP non è soggetto alle disposizioni dell'art. 3 commi 18, 55-56 della L. 244/2007 e altre disposizioni vigenti in materia sugli incarichi di collaborazione , consulenza, studio e ricerca (vedasi Parere 20 giugno 2008 n.35 – Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Veneto) auspicando come doveroso il conferimento di tale tipo di incarico a figura “a conoscenza dei fatti di causa, salvo il limite di impossibilità oggettiva di utilizzazione”;
- che non costituisce impossibilità oggettiva il fatto che l'Ing. Fanciulli sia dal primo febbraio “un soggetto in quiescenza” in quanto ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 , come anche chiarito o dalla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014, gli incarichi vietati *“sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale”*

- che dunque l’attività di Consulente Tecnico di Parte non è da ritenersi annoverabile tra gli incarichi vietati contemplati dalla citata normativa, atteso che l’attività di CTP si sostanzia esclusivamente nell’attività di assistenza alle operazioni peritali espletate dal CTU nominato dal Giudice nonché nella redazione di osservazioni e controdeduzioni alla perizia del CTU in ausilio all’attività difensiva del legale nell’ambito del procedimento giudiziario;

Considerato quindi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene conforme a legge il conferimento, mediante incarico di CTP oneroso a personale in quiescenza, in quanto il medesimo non ha ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza (Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria deliberazione n.27/2016 del 23.03.2016) ed assicura una continuità e una conoscenza del contenzioso di cui trattasi a garanzia della migliore tutela per evitare eventuali pregiudizi patrimoniali per l’Ente ;

VISTA la complessità della causa e le prevedibili numerose osservazioni da effettuare alla bozza del CTU ;

CONSIDERATO :

- che trattasi di causa particolarmente complessa anche in relazione alle somme oggetto della stessa e che quindi deve essere necessariamente seguita e completata da professionista che conosce fin dall’origine la complessa vicenda;
- che si ritiene opportuno provvedere alla nomina del consulente di parte del Comune individuando un tecnico di fiducia che supporti il legale incaricato nel corso del processo;
- che il compito del consulente di parte sarà quello di supervisionare il lavoro svolto dal C.T.U e di redigere le osservazioni di parte sull’elaborato fornito dal C.T.U.;
- che si ritiene opportuno affidare a professionista esterno esperto in materia l’incarico di Consulente tecnico di parte del Comune e che è già a conoscenza dei fatti causa;

VISTA la proposta di notula del 04/02/2020 (agli atti d’ufficio) trasmessa allo scopo dall’ “Ing. Giorgio Fanciulli (prot. n. 4527 del 05/02/2020) con studio in Via S.S. 326 Ovest n. 32 ad Acquaviva di Montepulciano (SI)-C.F. FNCGRG55A02F592D-P.IVA 00517460523” il quale propone un onorario presunto per complessivi € 5.500,00 oltre spese di studio (10%) e quindi € 550,00 e oltre a rimborso spese vive da documentare (per benzina, treno, ecc...) quantificato provvisoriamente in € 100,00, e quindi per un totale di € 6.150,00 (onorario+spese) oltre contributo Inarcassa (4%) e IVA (22%);

RITENUTO opportuno affidare l’incarico al suddetto professionista, al fine di proseguire e garantire continuità ed efficacia alle operazioni da svolgere (avendo svolto il ruolo di RUP nell’ATP, nella Causa di primo grado e nella Causa in Corte di Appello);

VERIFICATI i requisiti tecnico-professionali del suddetto affidatario (curriculum, iscrizione all’Albo, regolarità contributiva);

DATO ATTO che, in materia di contratti sotto soglia, l'art. 36 comma 2, lett. a) del Codice appalti ammette, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'affidamento diretto dell'incarico, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ATTESO inoltre che l'attività di CTP è da ritenersi quale servizio accessorio e strumentale a quello legale di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d), n. 1, del Codice Appalti, come tale escluso dalla sfera di applicazione del Codice medesimo così come anche chiarito dal costante orientamento del Giudice Contabile secondo il quale il conferimento dell'incarico di consulenza tecnico-professionale - e, dunque, non attinente propriamente al servizio legale, ma che sia di supporto a quest'ultima attività - è *"più correttamente assimilabile a tale ultima ipotesi essendo anch'essa sussumibile, comunque per la sua destinazione alla sede processuale, nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D.Lgs. 163/2006 (recante l'elencazione dei contratti d'appalto dei servizi esclusi ex art. 20), in relazione alla quale [è]escluso l'applicazione delle disposizioni regolamentari degli enti locali sugli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento di un incarico esterno di consulenza tecnica di parte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 20 e 27 del codice dei contratti [del D.lgs. n. 163/2016 ed, oggi, degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016]"* (Corte Conti, Sez. Controllo Veneto, parere 20.06.2008, n. 35; si confrontino altresì Corte Conti, Sez. Autonomie, Deliberazione 14 marzo 2008, n. 6 e Corte Conti Sez. Riunite Controllo, Deliberazione 15 febbraio 2005, n. 6);

CONSIDERATO quindi che l'articolo 17 del Codice Appalti, in riferimento alla consulenza di parte assimilabile ai servizi legali, introduce un'eccezione "favorevole" per tali contratti che soggiacciono esclusivamente ai principi generali;

CONSIDERATO che ciò non impedisce all'amministrazione di rinunciare all'eccezione "favorevole" e decidere di applicare la disciplina di derivazione comunitaria;

RITENUTO CHE, osservando i principi generali degli articoli 4 e 30 del Codice, l'amministrazione comunale può applicare la procedura selettiva più idonea in ragione del valore stimato della prestazione del legale;

CHE nella nostra fattispecie concreta la previsione di spesa risulta ampiamente meno di 40.000 euro, e pur essendo l'incarico fuori dall'ambito codicistico, è possibile invocare "volontariamente" la lettera a) dell'articolo 36 che permette di procedere con affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" e ciò anche tenendo conto della consequenzialità e complementarietà dell'incarico da conferire secondo le Linee Guida ANAC n. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

RIBADITO che tale valore è inferiore ai 40.000 euro ed è possibile applicare la lettera a) dell'articolo 36 del Codice soprattutto in considerazione dell'urgenza, da subito e senza indugio, di tutelare al meglio e con continuità, per la conoscenza dei fatti di causa, la correttezza del proprio operato gli interessi patrimoniali dell'Ente;

VISTA la dichiarazione sostitutiva (agli atti d'ufficio) sottoscritta dal suddetto professionista circa l'assenza delle cause di esclusione (art. 80 D.Lgs. 50/16);

VISTO il certificato di regolarità contributiva (allegato) emesso dall'INARCASSA di Roma in data 05/02/2020 (Prot. n. 4657 del 05/02/2020) dal quale risulta la regolarità contributiva del suddetto professionista;

DATO ATTO che per la procedura in questione è stato acquisito il Codice CIG : Z9326B02B4;

VISTA la proposta di notula che è solo presunta, tra l'altro comprensiva di spese per viaggi e sopralluoghi, e che al momento anche dalle evidenze processuali resta complesso individuare un compenso definito e preciso atteso che l'incarico è considerato a vacanza e ancora, nei confronti della CTU su cui poi parametrare anche l'attività del CTP, è solo presunta e stabilita a conto iniziale.

RITENUTO pertanto di procedere, al momento, all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 5.850,00 al Cap. 106117;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d, e dell'art. 36 c.2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di Consulente Tecnico di Parte, nella causa civile R.G. 711/2018 presso la Corte di Appello di Firenze promossa dal Comune di Montepulciano contro la ditta IMP.EL. S.r.l. con sede legale in Castelnuovo di Porto (RM) Via Mezzacosta n. 32 – P.IVA 04491771004, all'Ing. Giorgio Fanciulli con studio in Via S.S. 326 Ovest n. 32 ad Acquaviva di Montepulciano (SI)-C.F. FNCGRG55A02F592D-P.IVA 00517460523”;
- 3) Di approvare la proposta di notula del 04/02/2020 agli atti d'ufficio (prot. n. 4527 del 05/02/2020) dell'Ing. Giorgio Fanciulli con studio in Via S.S. 326 Ovest n. 32 ad Acquaviva di Montepulciano (SI)-C.F. FNCGRG55A02F592D-P.IVA 00517460523” di importo pari a € 5.500,00 per onorario oltre a € 550,00 per spese (10%) e € 100,00 per rimborso spese vive (da documentare) oltre contributo Inarcassa (4%) e IVA (22%);
- 4) Di impegnare, al momento, la somma di **€ 5.850,00** in favore del suddetto professionista imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Esercizi succ. Euro
106117	1.03.02.11.999	5.850,00			

- 5) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al cap. 901206/2016 e con le regole di finanza

pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

- 7) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- 8) di dare atto che alla procedura in questione è stato attribuito il Codice CIG: Z1C2BE64C5;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., il RUP dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza nonché all'affidatario per la sua sottoscrizione ai fini dell'accettazione dell'incarico;
- 11) dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Ing. Roberto Rosati

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:

PROVVEDIMENTO
CAUSA CIVILE R.G. 711/2018 PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE COMUNE DI MONTEPULCIANO/IMP.EL. SRL.. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE-IMPEGNO DI SPESA-CIG Z1C2BE64C5.
Anno: 2020, Capitolo: 106117 - 1.03.02.11, Impegno: 486, Importo: 5.850,00

NOTE :

Montepulciano, 11-02-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.